



3

# Tribunale di Cagliari

Ufficio Istruzione

= MANDATO DI CATTURA =  
(artt. 253, 254, 261 C.P.P.)

N° 201A/86 G.I.  
N° IOI7A/86 P.M.  
n° 61/86 R.M.C.

Noi Dottor Luigi LOMBARDINI

Giudice Istruttore del Tribunale di Cagliari

Visti gli atti del procedimento penale

C O N T R O

VINCI Salvatore, nato a Villacidro l'1/12/1935 e domiciliato a Firenze  
via Cironi n.8;

I M P U T A T O

del delitto p.e p. dagli artt. 575, 577 n.3 e u.p., 61 n.5 C.P., perchè, con premeditazione e profittando del tempo di notte e delle condizioni ostative alla difesa (stanza cieca del domicilio coniugale), cagionava violentemente, cagionandole anossia, la morte della moglie Steri Barbara. Evento accertato in Villacidro il 15/12/1960.

Ritenuto che a carico del Vinci sussistono sufficienti indizi di colpevolezza, quali risultano dalle nuove emergenze probatorie acquisite in seguito ai nuovi accertamenti effettuati che hanno consentito di acclarare (a differenza della scarsa incisività e penetrazione delle indagini, a suo tempo, espletate e conclusesi con una archiviazione per suicidio della Steri, nonostante le discrepanze emerse e le circostanze che contraddicevano, anche allora, tale soluzione) che la morte della Steri Barbarina non fu determinata da suicidio posto in essere dalla medesima, bensì da omicidio compiuto dal di lei marito, che ha, poi, tentato di far passare la morte della donna, appunto, come suicidio; ritenuto che a sostegno di tale ricostruzione dei fatti portano le argomentazioni svolte dai periti all'uopo nominati e le conclusioni a cui gli stessi sono pervenuti - in contrasto con quelle, del tutto, insoddisfacenti redatte dal perito, a suo tempo, nominato, - con particolare riferimento all'acclarato "esaurimento" della bombola di gas, ai segni ritrovati sul collo della vittima e di quanto rinvenuto sotto le unghie dita della stessa;

././././././.

ritenuto che, a carico dell'imputato, sussistono ulteriori, e  
simi, indizi, scaturenti dal comportamento anteriore e successivo  
al ritrovamento del cadavere (insistenza nel chiedere al cognato di  
essere accompagnato, senza alcun valido motivo, a casa; suo mancato  
intervento in aiuto della moglie e ritorno alla casa dei suoceri e  
del cognato, con ulteriore "ricerca", tanto singolare quanto indica-  
tiva, di testi prima di decidersi a sfondare la porta); dalla sus-  
sistenza di ulteriori elementi, quali la posizione in cui fu rinve-  
nuta la Steri, l'incertezza del punto di ritrovamento della chiave,  
riguardo alla quale il Vinci ha verosimilmente "armeggiato" per  
farla ritrovare (cfr. dichiarazioni dei familiari) accanto al corpo  
della moglie;

l'insussistenza di motivi da parte della Steri di porre volontaria-  
mente termine alla propria vita, dato l'arrivo della lettera delle  
suore che le offrivano, proprio a cominciare dal giorno successivo,  
un posto di lavoro e una sistemazione per il bambino a Cagliari, con  
conseguente possibilità di sottrarsi alle continue, accertate, ves-  
sazioni del marito; l'estrema equivocità del biglietto fatto trovare  
quale "prova" di suicidio, ed il cui contenuto - verosimilmente  
redatto dalla donna per altro motivo e abilmente sfruttato dal Vinci -  
non si addice alla manifestazione di propositi suicidari;

ritenuto che, in base alle ultime dichiarazioni rese dal cognato  
del Vinci, risulta che quest'ultimo - essendo clamorosamente venuto  
a mancare l'alibi, a suo tempo, avanzato - ha avuto ampiamente a  
disposizione tutto il tempo per uccidere la moglie e predisporre la  
"messa in scena" del suicidio;

considerato che l'imputato aveva una causale imponente per volere e  
~~premeditare~~ predeterminare l'uccisione della moglie, data la relazio-  
ne che quest'ultima aveva avuto con un altro giovane, relazione  
portata a pubblica conoscenza e che il Vinci aveva rinfacciato e  
dimostrato, con il comportamento vessatorio tenuto nei suoi confron-  
ti, di non aver affatto perdonato (per cui, tra l'altro, non v'è  
alcun dubbio circa la sussistenza delle circostanze aggravanti con-  
testate);

ritenuto che con tutte le soprariportate considerazioni convergono  
le dichiarazioni delle sorelle e della madre della Steri, che ~~premeditare~~

././././././.

non hanno mai fatto mistero di non credere affatto alla tesi del  
suicidio e di ritenere il Vinci autore della morte della loro con-  
giunta;

Poichè può essere spedito mandato di cattura a termini dell'art.253  
e segg. C.P.P.

Sentito il Pubblico Ministero;

Visti gli artt.262 e 264 detto Codice

ORDINIAMO LA CATTURA del sunnominato Vinci Salvatore e che il mede-  
simo venga immediatamente tradotto alla Casa Circondariale di  
CAGLIARI, per rimanervi ivi ristretto a nostra disposizione.

SI AUTORIZZA l'esecuzione del presente mandato anche in case di  
abitazione, in luoghi ad esse adiacenti ed in ore di notte.

Cagliari, 10 giugno 1986

Il Cancelliere  
P. Betti

Il Giudice Istruttore  
L. Lombardini

[www.mostrodifirenze.com](http://www.mostrodifirenze.com)